

circolare
15 MAGGIO 2014



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 15 maggio 2014

Oggetto

Cosiddetto “Bonus € 80” – chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dando riscontro alle plurime perplessità sulla procedibilità dell’applicazione del bonus inoltrate dalla Fondazione Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, l’Agenzia ha diffuso la circolare n 9/E ad ulteriore completamento di quanto già espresso nella precedente Circolare n. 8 del 28 aprile 2014 e nella Risoluzione n. 47 del 7 maggio 2014.

In particolare, con la circolare si forniscono ulteriori chiarimenti concernenti i soggetti beneficiari, l’applicazione del credito da parte dei sostituti di imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative.

Soggetti beneficiari

a) soggetti non residenti

Nell’ipotesi di soggetti fiscalmente non residenti in Italia si ritiene che, al ricorrere dei presupposti stabiliti dal comma 1 bis dell’art. 13 del TUIR, spetti il credito ivi previsto.

Il credito non spetta, comunque, nell’ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.

b) prestazioni a sostegno del reddito

Nell’ipotesi di lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione, la circolare chiarisce che il credito IRPEF scatta anche per tali lavoratori e, quindi, anche in caso di mancato svolgimento di concreta attività lavorativa nell’anno. Il diritto al bonus, come chiarisce la circolare, è “automatico”, perché le somme percepite a tali titoli costituiscono proventi conseguiti “in sostituzione” di redditi di lavoro dipendente e, quindi, sono assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. La concreta entità del credito IRPEF andrà poi calcolata in riferimento alle erogazioni 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Fermo restando che spetta all’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo in base ai dati in suo possesso.

c) eredi del lavoratore

Anche nell’ipotesi di lavoratori deceduti, il credito IRPEF è riconosciuto in relazione al periodo di lavoro prestato nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel relativo modello.

Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l’inizio dell’erogazione del credito da parte del sostituto d’imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi.

Calcolo del credito

a) In ipotesi di precedenti rapporti di lavoro nel 2014

I sostituti di imposta sono tenuti al rilascio del CUD entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Se l'interessato consegna il CUD al nuovo datore di lavoro, quest'ultimo dovrà tenere conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e il relativo importo.

In questo caso, la verifica della "capienza" dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato andrà effettuato tenendo conto anche dell'importo del reddito e dei giorni per cui spettano le detrazioni per lavoro, indicati nel CUD relativo al precedente rapporto di lavoro, così come la determinazione dell'importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo andrà effettuata tenendo conto anche del reddito indicato nel medesimo CUD.

Dall'importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dal precedente sostituto d'imposta. L'importo del credito residuo da erogare dovrà essere ripartito tra i periodi di paga, tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga

b) Rapporti di lavoro contestuale

Nei casi in cui un soggetto sia titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti di lavoro contestuali che isolatamente considerati danno diritto al credito, mal'importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere ecceda quello massimo previsto dal comma 1 – bis dell'art. 13 del TUIR non sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore è tenuto a comunicare detta circostanza ai sostituti d'imposta. Questi ultimi, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito. Nella diversa ipotesi in cui l'importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere non ecceda quello massimo previsto dal comma 1 – bis dell'art. 13 del TUIR, sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d'imposta di non riconoscere il credito.

In tal modo, il credito sarà riconosciuto da un solo sostituto d'imposta.

Coordinamento con altre misure agevolative

a) Imposta sostitutiva per incrementi di produttività

Non concorrono al superamento del limite reddituale di 26.000 Euro per la fruizione del bonus le somme percepite a titolo di premio di produzione, in quanto assoggettate ad imposta sostitutiva del 10% mentre le stesse somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l'imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente.

b) Retribuzioni convenzionali

I lavoratori che determinano il reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali di cui al comma 8 – bis dell'art. 51 del TUIR, ove sussistano i requisiti previsti dal comma 1 – bis dell'art. 13 del TUIR, possono fruire del credito, in quanto si tratta di contribuenti i cui redditi di lavoro dipendente, sia pure determinati con modalità diverse da quelle ordinarie, confluiscono comunque nel reddito complessivo.

Modalità di recupero delle somme erogate dai sostituti

Con risoluzione 48/E al fine di consentire ai sostituti d'imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto - legge n. 66 del 2014, mediante l'istituto della compensazione è stato istituito il codice tributo "1655" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66".

Il menzionato recupero da parte dei sostituti d'imposta avviene mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

